

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo del disegno di legge C. 5019 adottato come testo base</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019 Governo</i>)	26

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
---	----

INTERROGAZIONI:

5-07404 Bernardini: Sulle condizioni strutturali critiche del carcere di Lanusei	15
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	28
5-07411 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Siano, Catanzaro .	15
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	29
5-07417 Bernardini: Sulla chiusura del carcere di Marsala	16
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-07421 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi	16
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-07422 Bernardini: In merito all'apertura di una nuova sezione nel carcere di Matera ..	16
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	33

COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A	17
AVVERTENZA	17

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del pro-

cedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 3 ottobre 2012.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, presenta, anche a nome del correlatore onorevole Costa, una proposta di nuovo testo del disegno di legge C. 5019 da adottare come testo base (*vedi allegato 1*), nel quale non è stata inserita la parte relativa alla depenalizzazione, in quanto si intende proporre la richiesta di stralcio all'Assemblea della disposizione relativa alla delega in materia di depenalizzazione. Tale scelta è motivata dalla esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti al fine di individuare dei principi e criteri direttivi che consentano di procedere ad una depenalizzazione di portata ben più ampia di quella che si avrebbe nel caso in cui si dovesse approvare il testo del Governo. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di messa alla prova e di contumacia sono state inserite nel testo delle norme direttamente precettive in luogo dei principi e criteri di delega previsti dal testo del Governo. In merito alla delega in materia di pene detentive non carcerarie non è stato possibile formulare una disciplina direttamente precettiva, ma si sono ulteriormente specificati i principi contenuti nel testo del Governo. Auspica che anche su tale materia si possa pervenire nel corso dell'iter legislativo ad una normativa direttamente precettiva ovvero ad una ulteriore specificazione dei principi.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, ribadisce quanto appena dichiarato dalla correlatrice, sottolineando comunque la disponibilità a migliorare ulteriormente il testo base che in alcuni punti, come le disposizioni sulle pene detentive non carcerarie, necessita sicuramente degli ulteriori approfondimenti. Ribadisce l'esigenza di procedere allo stralcio delle disposizioni in materia di depenalizzazione.

Rita BERNARDINI (PD) chiede quale sia la sorte delle proposte di legge da lei presentate in materia di depenalizzazione qualora venisse deliberato lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge del Governo in materia di depenalizzazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente all'onorevole Bernardini che in caso

di stralcio delle disposizioni del disegno di legge in materia di depenalizzazione si avrebbe un nuovo testo del disegno di legge del Governo limitato unicamente alle norme in materia di depenalizzazione. A questo testo verrebbero abbinata tutte le altre proposte di legge attualmente all'esame della Commissione che hanno per oggetto proprio la depenalizzazione. Questi progetti di legge avrebbero poi un iter legislativo autonomo rispetto a quello del testo del Governo nel quale rimarrebbero le altre disposizioni.

Avverte pertanto che porrà in votazione per prima la proposta dei relatori di chiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019 Governo e successivamente la proposta di testo base dei relatori.

Per quanto attiene allo stralcio dell'articolo 2 precisa che questo sarà posto in votazione facendo riferimento ad una sua formulazione che ricomprende anche altre disposizioni contenute nell'articolo 6 dello stesso disegno di legge che sono comuni alle diverse deleghe contenute nel provvedimento e riguardano le modalità ed i termini di esercizio delle stesse (*vedi allegato 2*).

Propone pertanto alla Commissione di chiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 2 (nel testo riformulato) del disegno di legge C. 5019 Governo. Comunica che il disegno di legge risultante dallo stralcio del suddetto articolo con il numero 5019-ter potrà assumere il titolo: « Delega al Governo in materia di depenalizzazione », mentre le restanti parti dell'originario disegno di legge, con il numero 5019-bis, potranno assumere il titolo: « Delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili ».

La Commissione con distinte votazioni approva la proposta di stralcio e la proposta di testo base dei relatori.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emenda-

menti sul nuovo testo del disegno di legge C. 5019, adottato come testo base, alle ore 19 di martedì 9 ottobre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 11.55.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che oggi si sarebbe dovuto approvare il parere sul testo in esame, ma che tuttavia è stato chiesto da alcuni deputati di procedere in tal senso nella prossima seduta di martedì, in quanto vi sarebbero alcune questioni relative alle disposizioni sanzionatorie da approfondire ulteriormente. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 12.

5-07404 Bernardini: Sulle condizioni strutturali critiche del carcere di Lanusei.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto non è assolutamente ammissibile che le già gravi condizioni di disagio nelle quali versano normalmente i detenuti siano aggravate ulteriormente ogni volta che si procede ad una ristrutturazione, per quanto questa possa essere finalizzata ad un miglioramento delle condizioni di detenzione. Considera del tutto incomprensibile che il Governo possa ritenere normale che delle gravi condizioni di disagio possano diventare drammatiche. Osserva inoltre che anche nella risposta in esame il Governo a fronte di una situazione di illegalità, che in questo caso è lo stato delle condizioni igienico-sanitarie nelle quali si trovano i detenuti, cerchi di rassicurare coloro che denunciano queste gravi situazioni rappresentando che si tratta di problematiche « costantemente monitorate ».

5-07411 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Siano, Catanzaro.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto da essa emerge chiaramente come il detenuto Alessandro Cataldo, nonostante che gli fosse stata diagnosticata un grave patologia tumorale abbia passato un vero e proprio calvario nel carcere, in quanto è stato sottoposto alle pesanti cure mediche del caso mentre si trovava in stato di detenzione. Tutto ciò non sarebbe avvenuto nel caso in cui l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Catanzaro con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari fosse stata fatta prima del 23 agosto,

considerato che già prima di quella data erano ben gravi le condizioni di salute del detenuto.

5-07417 Bernardini: Sulla chiusura del carcere di Marsala.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto in essa viene ribadita la scelta del Governo di chiudere la casa circondariale di Marsala per ragioni economiche nonostante che si tratti di una realtà nella quale i detenuti, per quanto non siano rispettati a fondo i diritti umani, si trovano in condizione di detenzione sicuramente migliori rispetto ad altre carceri. Ciò è dovuto al fatto che si tratta di un carcere di ridotte dimensioni nel quale si è potuto instaurare un soddisfacente rapporto tra questi ed il personale. Non si tiene conto inoltre dei disagi che sicuramente deriveranno, con il rischio di pregiudicare i percorsi di rieducazione, ai detenuti ed ai loro familiari come avviene tutte le volte in cui non viene rispettato il principio della territorialità della pena.

5-07421 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta in quanto dalla risposta emerge che vi è stata una evidente sottovalutazione delle condizioni di salute del detenuto successivamente deceduto. Esprime la propria contrarietà anche alla parte della risposta dove viene affrontata la questione del sovraffollamento dell'istituto penitenziario Marassi, in quanto, così come in altre occasioni, a fronte di una

situazione drammatica si cerca di dare rassicurazioni facendo riferimento ad una attività di costante monitoraggio. Inoltre la risposta evidenzia la costante sottovalutazione del Governo delle questioni connesse al rispetto del principio della territorialità della pena, in quanto si pensa di alleviare gravi situazioni locali di sovraffollamento attraverso politiche di sfollamento che non tengono conto dei danni che subisce il percorso di recupero del detenuto quando questo viene allontanato dalla propria realtà familiare.

5-07422 Bernardini: In merito all'apertura di una nuova sezione nel carcere di Matera.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta in quanto dalla risposta emerge un chiaro ritardo da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione alla apertura della seconda sezione penale della casa circondariale di Matera. Inoltre è estremamente grave l'atteggiamento di indifferenza con il quale il Governo rileva che in tale carcere risultano presenti 134 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 112 posti. Con la stessa indifferenza nella risposta si dichiara che si trovano in servizio 112 unità del personale di polizia penitenziaria a fronte di una previsione organica di 130 unità. Vi è poi infine il riferimento generico al termine del 165° corso di formazione di personale previsto per la fine dell'anno senza tuttavia specificare quante unità saranno assegnate al carcere di Matera.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 4 ottobre 2012.

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Emendamenti C. 3900-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

**NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 5019
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la

pena detentiva principale sia l'arresto presso il domicilio, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)*, il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;

e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli

schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 168-bis. — *(Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato).* — 1. Nei procedimenti per reati puniti con

la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

2. La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

3. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

ART. 168-ter. — *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).* —

1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

ART. 168-quater. — *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).* —

1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

2. Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta ».

ART. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

TITOLO V-bis

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 464-bis. — *(Sospensione del procedimento con messa alla prova).* — 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore

speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

ART. 464-ter. — *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari).* — 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.

4. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciare le ragioni. In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

ART. 464-*quater* (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*) – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa, con la pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del primo comma. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588 comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75 comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 464-*quinquies*. – (*Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento*). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

ART. 464-*sexies*. — (*Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento*).

1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

ART. 464-*septies*. — (*Esito della prova*). —

1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato. E fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-*bis*. — (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). — 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore ».

ART. 4.

(*Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 191-*bis*. — (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). — 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di

esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'Ufficio dell'Esecuzione penale sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia ».

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

ART. 5.

(Modifiche in tema di udienza preliminare).

1. All'articolo 419 del codice di procedura penale, comma 1, le parole « sarà giudicato in contumacia » con le seguenti « si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».

2. L'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 420-bis – *(Assenza dell'imputato)* – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare o abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore.

È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421 comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

6. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quater. – *(Sospensione del processo per assenza dell'imputato)* – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori dalle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18 comma 1 lettera b). Non si applica l'articolo 75 comma 3.

3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ».

4. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*quinquies* – (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato, e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 ».

ART. 6.

(Disposizioni in tema di dibattimento).

1. La rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 489 sono sostituiti nel seguente modo:

« 489 – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza

nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-*bis*, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444 ».

2. Nell'articolo 490 le parole « o contumace » sono soppresse dalla rubrica e dal testo.

3. All'articolo 513 le parole « contumace o » sono soppresse.

4. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 520 le parole « contumace o » sono soppresse.

5. Nel comma 3 dell'articolo 548 le parole « all'imputato contumace e » sono soppresse.

ART. 7.

(Disposizioni in tema di impugnazioni e di restituzione in termine).

1. Nel comma 2 lettera d dell'articolo 585 le parole « per l'imputato contumace e » sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 è abrogato.

3. All'articolo 604 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-*ter* o dell'articolo 420-*quater*, Il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

4. All'articolo 623 comma 1, dopo la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604

commi 1, 4, 5-*bis*, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* è introdotto il seguente:

« ARTICOLO 625-*ter* (*Rescissione del giudicato*). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583 comma 3, entro trenta giorni dal momento della avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato ».

ART. 8.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 ».

ART. 9.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

1. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'applicazione degli articoli da 2 a 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

**TESTO RIFORMULATO DELL'ARTICOLO 2
DEL DISEGNO DI LEGGE C. 5019 GOVERNO**

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di depenalizzazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui al comma 2 secondo i principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma e con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 4.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione dei reati nelle seguenti materie:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato;
- 2) edilizia e urbanistica;
- 3) ambiente, territorio e paesaggio;
- 4) immigrazione;
- 5) alimenti e bevande;
- 6) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 7) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi le seguenti contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda:

- 1) articoli 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale;
- 2) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e successive modificazioni;
- 3) articolo 171-*quater*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- 4) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, e successive modificazioni;
- 5) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni;
- 6) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;
- 7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- 8) articolo 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni;
- 9) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- 10) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

11) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni;

c) per i reati trasformati in illeciti amministrativi, prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di 300 euro e un massimo di 15.000 euro e, nelle ipotesi di cui alla lettera *b)*, eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

d) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *c)* siano commisurate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta per eliminare o per attenuare le sue conseguenze, nonché alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche;

e) individuare l'autorità competente a irrogare le sanzioni di cui alla lettera *c)* secondo i criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere che, nei casi in cui sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, il procedimento possa essere definito mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07404 Bernardini: Sulle condizioni strutturali critiche del carcere di Lanusei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, a fronte delle doglianze da Lei sollevate con riguardo alle condizioni dei detenuti ristretti nella casa circondariale di Lanusei, ritengo sia imprescindibile una precisazione di carattere preliminare: il sovraffollamento riferito dai detenuti, i quali lamentano di essere stati ristretti, talvolta, in stanze in numero superiore alla capienza tollerabile, è un fenomeno assolutamente momentaneo, dovuto, peraltro, ai lavori di rifacimento dei bagni delle camere con l'inserimento delle docce, in un'ottica che è volta al miglioramento delle condizioni detentive.

L'istituto, infatti, è ricavato in un convento di antica costruzione e, sebbene sia stato più volte riattato, continua ad essere interessato dai necessari lavori di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

In considerazione di quanto detto, non v'è dubbio che a causa dei lavori vi sia stata una condizione di generalizzato disagio e che si sia rivelato oltremodo difficile garantire il rispetto del divieto di fumo nei luoghi comuni ed al contempo assicurare la permanenza di camere, alle quali destinare esclusivamente i detenuti « non fumatori ».

Per quanto riguarda, invece, le attività trattamentali, comunico che presso l'Istituto di Lanusei sono regolarmente assicurati i corsi scolastici, i corsi alternativi come quello dei « murali », nonché il corso regionale di falegnameria. È, inoltre, agibile e normalmente frequentabile anche la sala hobby dell'Istituto ed è in atto l'adeguamento degli ambienti detentivi, sulla base del « progetto spazi » finanziato dalla Cassa della Ammende.

Segnalo, poi, che presso l'area trattamentale opera attualmente un funzionario giuridico pedagogico in missione, in sostituzione della titolare che è in assenza obbligatoria per maternità e che ogni settimana è previsto per i detenuti extracomunitari l'intervento del mediatore culturale.

Per quanto concerne, infine, le problematiche igienico-sanitarie, rappresento che le stesse sono costantemente monitorate dal servizio sanitario dell'Istituto e che tutti i detenuti sono tempestivamente tradotti presso gli ambulatori esterni e/o il nosocomio cittadino ove necessitino di cure ed accertamenti specialistici.

In ogni caso, la presenza del personale medico e infermieristico copre l'arco delle 24 ore e gli interventi sono, pertanto, immediati per ogni eventuale richiesta di assistenza.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07411 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto del carcere di Siano, Catanzaro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, Le rappresento – sulla base delle notizie trasmesse dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – che il detenuto Alessandro Cataldo era ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, quando nel mese di marzo del corrente anno gli è stata diagnosticata una grave patologia tumorale. Durante la sua detenzione, il detenuto è stato regolarmente monitorato nelle condizioni di salute e gli sono state prestate tutte le cure necessarie.

Una volta accertato il male, è stata, infatti, richiesta una visita specialistica ed è stato, altresì, prospettato l'eventuale ricovero presso il reparto oncologico dell'azienda ospedaliera Pugliese – Ciaccio; per di più, attesa la gravità della diagnosi e le possibili ripercussioni psicologiche sul malato, si è ritenuto di sottoporlo a grande sorveglianza sanitaria e, contestualmente, è stato richiesto un adeguato sostegno psicologico.

Il Cataldo, peraltro, ha effettuato tutti i trattamenti prescrittigli per la cura della sua patologia tumorale in un centro oncologico specializzato dell'ospedale di Catanzaro, distante circa 3 chilometri dal penitenziario.

Inoltre, a partire dallo scorso mese di maggio e, cioè da quando il predetto detenuto ha iniziato il 1° ciclo di chemioterapia in regime di ricovero, lo stesso si è recato a cadenze regolari presso l'ospedale di Catanzaro, rispettando il calendario predisposto dal centro. Anche nel penitenziario, ha sempre eseguito i necessari controlli clinico-laboratoristici, con una frequenza pressoché quotidiana.

Ciò posto, segnalo che la competente magistratura di sorveglianza ha autorizzato e/o ratificato sia il ricovero, che le visite specialistiche in ospedale del Cataldo, il quale, in data 23 agosto 2012, a motivo delle gravi condizioni di salute, è stato posto agli arresti domiciliari, con ordinanza del Presidente del Tribunale di Catanzaro.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07417 Bernardini: Sulla chiusura del carcere di Marsala.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo indicato in discussione l'Onorevole Bernardini manifesta preoccupazione per la chiusura della Casa Circondariale di Marsala, in considerazione dei disagi che ne potrebbero derivare ai familiari dei detenuti e agli avvocati, con particolare riferimento all'effettuazione dei colloqui.

Va innanzi tutto premesso che la Casa Circondariale è ubicata in un castello sito nel centro storico cittadino ed è inidoneo ad ospitare una moderna struttura penitenziaria, sia per le caratteristiche architettoniche e dimensionali sia, per le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie gravemente precarie; per tale ragione il carcere è stato definitivamente chiuso con decreto ministeriale del 6 marzo 2012.

Sin dagli anni ottanta, peraltro, proprio in considerazione dell'inadeguatezza della struttura, era stata prevista la costruzione di un nuovo istituto, da realizzare a cura del Ministero dei Lavori Pubblici; tale progetto non è andato a buon fine a causa di un contenzioso instauratosi con il concessionario dei lavori.

La previsione di un nuovo penitenziario era contenuta anche nell'originaria stesura

del Piano Carceri, che contemplava la realizzazione di una struttura per 450 posti detenuti.

A seguito della rimodulazione del piano carceri, dovuta ai tagli deliberati dal CIPE, si è dovuto procedere ad una diversa razionalizzazione delle strutture carcerarie presenti sul territorio.

Allo stato, l'istituto è ancora funzionante e, alla data dell'8 settembre 2012, ospitava 37 detenuti, 9 dei quali con vincoli familiari a Marsala.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunque fatto presente che il Provveditorato regionale, all'atto di ricollocare i detenuti, farà in modo di assicurare il rispetto del principio della territorialità della pena, ricorrendo agli istituti vicini uno dei quali – la Casa Circondariale di Trapani – dista appena 30 chilometri da quella di Marsala.

Il citato Dipartimento ha comunicato, infine, che attiverà le procedure per l'assegnazione ad altre sedi del personale ivi in servizio, pari a circa 30 unità, cercando di coniugare, laddove possibile, le aspirazioni del singolo con le esigenze dell'Amministrazione.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-07421 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, con riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti circa la morte del detenuto tunisino Mathlouthi Hichem, Le comunico che il decesso si è verificato il 7 aprile 2012 presso il penitenziario di Genova Marassi.

Secondo i dati acquisiti dall'Amministrazione penitenziaria, risulta che il Mathlouthi Hichem è stato associato alla casa circondariale di Genova Marassi in data 23 ottobre 2011, con fine pena al 19 aprile 2012, in seguito ad una condanna definitiva a mesi sei di reclusione, inflittagli per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rissa. Soggetto senza fissa dimora e senza riferimenti famigliari, il Mathlouthi Hichem non era tossicodipendente e nella visita medica di primo ingresso aveva riferito soltanto un abuso di alcolici.

Dalla documentazione in atti emerge che alle ore 1.10 del 7 aprile 2012, gli occupanti della cella n. 65 (cinque cittadini tunisini più il Mathlouthi) richiedevano l'intervento del personale addetto alla vigilanza, che sopraggiunto immediatamente, trovava il Mathlouthi riverso a terra e privo di conoscenza.

Soccorso dal medico di guardia (presente in istituto e prontamente avvisato), il Mathlouthi veniva immediatamente sottoposto a manovre rianimatorie e poi trasportato in infermeria. Qui le manovre rianimatorie venivano proseguite sino alle ore 1.45, allorché giungeva il personale medico del 118, che alle ore 2.11 ne constatava il decesso, refertandolo come «avvenuto per cause clinicamente non accertabili».

Dall'esame della cartella clinica, risulta che il medico di guardia aveva visitato il detenuto, su sua richiesta, poco prima della mezzanotte: nel diario clinico il medico certifica che il paziente «riferisce dolore sternale. Non rumori polmonari patologici. Toni cardiaci validi e ritmici. Nessun provvedimento. Pressione arteriosa. 120/70. Polsi periferici presenti».

Dalle dichiarazioni dei 5 compagni di cella risulta, poi, che il Mathlouthi non stava bene già dal pomeriggio del giorno antecedente al decesso e che, dopo la visita medica, aveva continuato ad accusare malessere.

Alla luce della situazione prospettata, il Provveditore regionale ha ritenuto di dover segnalare al Direttore Generale della ASL competente l'intervento del medico di guardia, al fine di disporre eventuali approfondimenti sulla gestione clinica del caso.

Rappresento, inoltre, che in merito all'accaduto è stata interessata la Procura della Repubblica di Genova, la quale ha iscritto il procedimento penale n. 12934/2012 R.G. a carico di ignoti. Per l'esame autoptico della salma, in data 10 aprile 2012, la competente magistratura ha conferito incarico di consulenza, i cui esiti non sono stati ancora comunicati dal consulente d'ufficio.

Quanto agli ulteriori quesiti sollevati, riferisco che la cella occupata dal detenuto ha una estensione di 26.8 metri quadri ai quali si aggiunge un bagno attiguo di 3.5 metri quadri. Il locale è dotato di 3 finestre, due posizionate in camera ed una nell'anti-bagno. Lo stato di conservazione igienica della cella risultava, all'epoca dei

fatti, del tutto adeguato e, comunque, nessun rilievo al riguardo era stato a suo tempo segnalato.

Venendo, poi, ad esaminare la problematica relativa al sovraffollamento dell'istituto genovese – che alla data del 18 settembre risultava ospitare 809 detenuti – faccio presente che la situazione viene costantemente monitorata dal locale Provveditorato regionale e dalla competente

Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che intervengono, ogni qual volta possibile, con provvedimenti deflativi in ambito intra ed extra-regionale; al riguardo comunico che l'ultimo provvedimento adottato risale al 21 giugno scorso, allorquando è stato disposto lo sfollamento dall'istituto di Genova Marassi di 37 detenuti, in istituti extradistretto.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-07422 Bernardini: In merito all'apertura di una nuova sezione nel carcere di Matera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, con riferimento a quanto da Lei rappresentato con l'atto di sindacato ispettivo in discussione posso riferire quanto segue, sulla base degli elementi informativi forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Le operazioni di riapertura della seconda sezione penale della Casa Circondariale di Matera non hanno comportato alcun significativo aggravio di lavoro per il personale di polizia penitenziaria in servizio.

In proposito, è necessario premettere che la seconda sezione penale è stata temporaneamente chiusa nel 2010 per consentire l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, quali il rifacimento del solaio di interpiano e, contestualmente, delle dorsali di distribuzione dell'impianto tecnico.

Sebbene i lavori siano stati collaudati nel mese di gennaio del 2011, una serie di problematiche relative all'impianto di riscaldamento, alla distribuzione dell'acqua calda sanitaria, all'impianto fognario ed ai sistemi di apertura/chiusura dei cancelli

automatici hanno ritardato l'apertura della sezione, che è avvenuta nello scorso mese di marzo.

Orbene, proprio al fine di non appesantire oltremodo il carico di lavoro del personale, il Provveditorato regionale e la Direzione dell'istituto hanno concordato una apertura graduale della sezione stessa, iniziando dal piano terra dove sono stati trasferiti 30 detenuti.

L'incremento delle presenze è stato, quindi contenuto: infatti, alla data del 18 settembre 2012 risultavano presenti 134 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare e tollerabile, rispettivamente, di 112 e di 161 posti detentivi.

Quanto, invece, alla situazione del personale di polizia penitenziaria, presso l'istituto menzionato risultano in servizio 112 unità, a fronte di una previsione organica di 130 unità.

Le esigenze di personale delle singole realtà penitenziarie, ivi compresa quella di Matera, saranno tenute in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle nuove risorse umane che saranno disponibili al termine del 165° corso di formazione, previsto per la fine dell'anno.